



Comando Vigili del Fuoco di Chieti

Ordine del Giorno N° <u>1059</u> del <u>12/12/2024</u>	
OGGETTO:	Iscrizione graduatoria dei richiami personale discontinuo. Anno 2025.
GESTORE:	Risorse Umane
CONTROLLO GESTIONE:	Risorse Umane
VALIDITA':	immediata
RIFERIMENTI NORMATIVI:	/

Visto il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139, visto il DPR 6 febbraio 2004 n. 76, visto il Regolamento del personale volontario di questo Comando, al fine di redigere la graduatoria dei richiami per l'anno 2025, si dispone che il personale discontinuo iscritto nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del CNVVF possa presentare l'istanza.

Si ribadisce che, in attesa della riforma dell'impianto normativo riguardante il personale volontario del Corpo, necessaria a seguito dei rilievi da parte della Commissione Europea di non conformità della legislazione italiana alle disposizioni comunitarie anche con riferimento al meccanismo dei richiami del personale discontinuo del CNVVF, è stato adottato il Decreto Dipartimentale prot. n. 1876 del 08/06/2023, che si allega, nel quale sono individuate le condizioni oggettive quali incendi boschivi, attivazione dei presidi stagionali e calamità naturali o catastrofi, in presenza delle quali è possibile fare ricorso al personale volontario "discontinuo" nel limite di ottanta giorni pro-capite all'anno.

L'istanza, redatta secondo il modello allegato, deve essere inoltrata all'Ufficio Risorse Umane entro il 30/12/2024 esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: personale.chieti@vigilfuoco.it.

Affinché l'istanza possa essere accolta, il modello di domanda deve essere compilato correttamente, in ogni parte e corredato della copia di un documento di riconoscimento.

Il presente ordine del giorno è pubblicato anche sul sito internet di questo Comando.

Funzionario responsabile settore
DLGVD D'AGOSTINO

IL COMANDANTE
(PANARO)
(Firmato digitalmente ai sensi di Legge)



Comando Vigili del Fuoco di Chieti

**DISPONIBILITÀ AL RICHIAMO
ANNO 2025**

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ prov _____
residente a _____ prov _____
via _____ c.a.p. _____ c.f. _____
tel _____ cell. _____
e-mail: _____

iscritto negli elenchi del personale volontario dal _____

☐ per le necessità della sede centrale e distaccamenti

CHIEDE

(barrare la/le casella/e di interesse)

- ☐ di essere iscritto nella graduatoria dei richiami per l'anno 2025 per le esigenze della sede centrale e dei distaccamenti dipendenti e si dichiara disponibile

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false e mendaci DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

- ☐ licenza media ☐ diploma o istituto professionale _____
(specificare)
☐ diploma di laurea triennale _____
(specificare)
☐ laurea specialistica _____
(specificare)
conseguito il _____ c/o _____
(specificare nome Scuola/Università ed indirizzo)

Competenze varie (barrare la/le caselle di interesse):

- ☐ utilizzo personal computer ☐ abilità professionali _____
(indicare ad esempio: imbianchino, muratore, giardiniere, ecc)

che sono fiscalmente a suo carico i seguenti familiari:

- ☐ Coniuge
☐ Figli n. _____
☐ Altri familiari n. _____ Specificare (es: fratello, sorella, ecc) _____

di trovarsi nella seguente condizione lavorativa :

- ☐ disoccupato dal _____
☐ occupato:
☐ Lavoratore dipendente dal _____ c/o _____
con contratto a tempo ☐ determinato ☐ indeterminato
Mansioni svolte _____
☐ Lavoratore autonomo dal _____
Tipo attività svolta _____



Comando Vigili del Fuoco di Chieti

DICHIARA inoltre:

(barrare la/le caselle di interesse)

- ☐ di NON trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 8 del D.P.R. 76/2004, in particolare di non far parte:
- del personale permanente in servizio nel C.N.VV.F.;
 - del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica con eccezione degli appartenenti ai Corpi di Polizia degli Enti Locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
 - degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
-

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni del Comando verranno inviate anche tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA ALTRESÌ A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI VARIAZIONE A QUANTO SOPRA DICHIARATO.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Chieti, lì _____

In fede

(Firma)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la Direttiva n.1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato);

VISTO, in particolare, la clausola 5 dell'Accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n.1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, secondo la quale per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri devono introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi una o più misure relative alle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti rapporti, alla durata massima totale dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi e al numero dei suddetti rinnovi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante "Regolamento concernente disciplina delle procedure di reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2004, n. 183 e, in particolare, l'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che esclude dall'ambito di applicazione del Capo III del medesimo decreto dedicato al rapporto di lavoro a tempo determinato i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la procedura d'infrazione 2014/4231 di non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato nel settore privato e pubblico. Categoria del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il parere motivato emesso dalla Commissione europea il 19 aprile 2023, relativo alle contestazioni n. 7 e 12, concernenti, rispettivamente, le modalità di richiamo in servizio dei vigili del fuoco volontari "discontinui" e le differenze di trattamento nelle condizioni d'impiego tra la citata categoria e i vigili del fuoco di ruolo;

PRESO ATTO che la Commissione, nel constatare che la riforma normativa proposta da questa Amministrazione non è stata ancora adottata, con la conseguenza che la legislazione italiana *"non prevede misure per prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato e di conseguenza non è conforme alla clausola 5.1 dell'accordo quadro"*, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio 28 giugno 1999;

VISTO l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo il quale la condizione peculiare dei volontari dei vigili del fuoco richiamati in servizio per periodi definiti, per fini solidaristici e di collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in situazioni eccezionali, non è assimilabile a rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto la legge prevede che tali figure possano essere utilizzate, in occasione dei vari richiami in funzione non già suppletiva di carenza di organico o per altre nominate ragioni organizzative, ma in funzione di esigenze puramente emergenziali ed entro un tetto massimo di giorni annui (Cass.n. 6782 del 10/03/2020; Cass n. 14467 del 2016; Cass. n. 17914 del 2018);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PRESO ATTO che la tipologia della prestazione occasionale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si legittima nel concetto del "bisogno" per esigenze eccezionali, che l'Amministrazione è chiamata a valutare caso per caso;

PRESO ATTO, altresì, che la medesima Commissione Europea nel parere motivato emesso il 19 aprile 2023 ha rilevato che "le autorità italiane non hanno addotto ragioni oggettive che giustificano l'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato per questa categoria di personale, né è stata constatata l'esistenza di norme equivalenti";

RITENUTO, nelle more della adozione dello schema di decreto - legge recante: "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure d'infrazione e pre - infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*", di conformarsi alle prescrizioni contenute nel parere motivato del 19 aprile 2023, adottato ex art. 258 del TFUE dalla Commissione Europea, nella parte in cui rileva, tra l'altro, la mancata adozione di una o più misure relative alle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti rapporti (clausola 5.1 dell'Accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n.1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999);

DECRETA

Al fine di conformarsi alle prescrizioni contenute nel parere motivato del 19 aprile 2023, adottato ex art. 258 del TFUE dalla Commissione Europea, nella parte in cui rileva, la mancata adozione "*delle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti rapporti*", vengono individuate le condizioni oggettive in presenza delle quali è possibile far ricorso al personale volontario "discontinuo".

Il personale volontario "discontinuo" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, può essere richiamato in servizio, nel limite di ottanta giorni pro-capite all'anno, solo per fare fronte alle seguenti specifiche esigenze:

a) **incendi boschivi**, con particolare riferimento all'incremento del fenomeno connesso ai mutamenti climatici che favoriscono l'insorgere di incendi di sempre più vasta e consistente entità. In tali circostanze, in contesti emergenziali particolarmente complessi, potrebbe sussistere la necessità di ricorrere al supporto fornito dal personale volontario del Corpo, qualora il personale operativo permanente si rilevi numericamente non adeguato a far fronte all'emergenza verificatasi in considerazione della sua eccezionalità entità;

b) **attivazione dei presidi stagionali**, per fronteggiare esigenze eccezionali ed imprevedibili nelle zone interessate a notevoli flussi turistici. In tali circostanze, il richiamo di personale discontinuo consente di incrementare il numero delle squadre e ridurre i tempi di risposta per gli interventi di soccorso tecnico urgente;

c) **calamità naturali o catastrofi**, quali alluvioni, terremoti ecc. ovvero situazioni che comportino grave danno e pericolo di danno all'incolumità delle persone e dei beni, e che per la loro natura ed estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega